

SRT – Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A.
Strada Vecchia per Bosco Marengo – 15067 NOVI LIGURE (AL)
Telefono +39 0143.744516 – Fax +39 0143.321556
www.srtspa.it – e.mail: srtspa@srtspa.it - PEC: mail@pec.srtspa.it
Cod. Fisc./Partita IVA/R.I. AL n. 02021740069 - R.E.A. AL n. 219668
Cap. Soc. € 8.498.040,00 interamente versato

REP. N. /2017

CONTRATTO DI INCARICO

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e servizi tecnici connessi relativi all'intervento di realizzazione di un impianto di compostaggio in Novi Ligure.

CUP: D67H16000650005 - CIG: 6972246F66

L'anno Duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di _____

Tra

La Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti – SRT S.p.A., con sede in Novi Ligure (provincia di Alessandria), Strada Vecchia per Bosco Marengo, (Codice Fiscale e partita IVA 02021740069), rappresentata dall'Ing. Andrea FIRPO, nato a Novi Ligure il 6 febbraio 1971, nella sua qualità di Direttore Generale, esclusa ogni sua responsabilità, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data _____, di seguito denominata semplicemente «**committente**»,

e

il signor _____, iscritto all'Ordine de _____ della provincia di _____ al n. _____, libero professionista, con studio / sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____) di seguito denominato semplicemente «Tecnico incaricato», il quale agisce per conto

(scegliere la fattispecie pertinente)

proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale _____, partita IVA _____);

(oppure)

dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale _____, partita IVA _____) costituita da sé stesso e dai signori

_____, () i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;

(oppure)

della società di _____ () di cui all'articolo 90, comma 1, lettera _____, e comma 2, lettera _____, del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominata " _____", con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. _____ (codice fiscale _____)

_____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____; ()

(oppure)

del consorzio stabile di società di cui agli articoli 36 e 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominato " _____", con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. ____ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____; ()

quale operatore economico

(scegliere la fattispecie pertinente)

singolo;

(oppure)

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 37 e 90, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006, con atto di mandato rogato dal notaio _____ rep. _____ in data _____.

Premesso

che con delibera del Consiglio di Amministrazione in data _____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico (nel seguito semplicemente "contratto");

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto dell'incarico

1. L'oggetto dell'incarico consiste nella progettazione di fattibilità tecnica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e servizi tecnici connessi relativi all'intervento di realizzazione di un impianto di compostaggio.
2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori pubblici, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 2. Obblighi legali

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della società committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla società medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Art. 3. Descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti:
 - 1.1) progettazione di fattibilità tecnica ed economica/progettazione preliminare;
 - 1.2) progettazione definitiva, VIA e variante sostanziale AIA;
 - 1.3) progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - 1.4) direzione dei lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
 - 1.5) accatastamenti
2. Il dettaglio delle prestazioni ordinarie, con le prestazioni accessorie connesse e le prestazioni specialistiche, è riportato nel Documento Preliminare alla Progettazione che il tecnico dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
3. Il tecnico si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'amministrazione committente abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
4. Sono inoltre incluse nell'incarico, e compensate con gli importi stabiliti all'articolo 11, le seguenti prestazioni accessorie, anche se svolte da terzi, debitamente autorizzati dall'amministrazione committente: autorizzazioni e permessi, predisposizione di tutti gli elaborati e della documentazione tecnico-amministrativa, necessaria all'approvazione da parte degli enti competenti, richiesta dalla normativa vigente.
5. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.
6. Il tecnico ai sensi dell'articolo 23, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dichiara di aver preso visione dell'attività progettuale precedentemente svolta, con particolare riferimento allo studio di fattibilità, e di accettarla senza riserve.
7. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:
 - a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente ad ogni singolo livello di progettazione affidato e conseguire altresì l'approvazione ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.
8. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del tecnico; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. Nella direzione lavori sono comprese, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di misurazione e contabilità dei lavori.
9. Il tecnico dovrà prevedere, ove possibile, l'utilizzo di materiali riciclabili e/o a basso impatto ambientale. La progettazione dovrà essere ispirata alla protezione ed al rispetto dell'ambiente.

Art. 4. Coordinamento per la sicurezza e salute ex decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il tecnico è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:
 - a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;
 - b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, compreso l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera della documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere.
3. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al comma 2, lettera a), nonché in fase di esecuzione di cui al comma 2, lettera b), è assunta dal tecnico che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
4. L'Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo 90, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non ancora eseguite dal tecnico, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.
5. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 2, lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione esecutiva, quanto al comma 2, lettera b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

Art. 5. Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto della società committente concernente la singola prestazione. La stessa società committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:

- a) perizie modificative (di variante o suppletive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, senza l'aggiornamento degli elaborati grafici ovvero comportanti l'aggiornamento degli elaborati grafici;

b) altre prestazioni accessorie non comprese nel presente atto.

Art. 6. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

Nel caso in cui, anche successivamente alla stipula del presente contratto ed all'approvazione del progetto di fattibilità e definitivo, il quadro normativo consentisse l'affidamento dei lavori mediante "Appalto integrato" e quindi con la progettazione esecutiva a carico dell'appaltatore dei lavori, la Stazione Appaltante si riserva di revocare l'affidamento della progettazione esecutiva al tecnico incaricato. In tal caso non sarà riconosciuto il corrispettivo di cui al punto 1.3 dell'art. 11 del presente contratto, relativo alla progettazione esecutiva, né alcun tipo di indennizzo o maggiorazione in qualsiasi forma.

2. L'amministrazione committente si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché lo studio di fattibilità.

La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal tecnico, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di riservatezza.

In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici professionali, il tecnico incaricato si impegna a:

- a) produrre un numero minimo di quattro copie di ogni elaborato già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché un numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni di tutela ecc.);
- b) a produrre, a prestazioni ultimate, la documentazione tecnica quotata e aggiornata anche nei formati di cui al seguente punto c), degli immobili e degli impianti sui quali è stato effettuato l'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;
- c) a produrre, prima del pagamento dei corrispettivi relativi ad ogni fase progettuale, una copia su supporto magnetico od ottico di ogni elaborato tecnico con carattere definitivo ed esecutivo in formato informatico standardizzato modificabile tipo .DXF o .DWG (elaborati grafici) e DOCX, RTF, XLSX o DCF o altro formato modificabile di uso comune (altri elaborati) ed in formato PDF. Qualora il tecnico incaricato utilizzi formati informatici di uso non comune, dovrà provvedere alla conversione degli stessi.
- d) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi *as built* in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera c);
- e) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo

informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera c).

3. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal tecnico, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.

Art. 7. Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 8. Durata dell'incarico

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati come segue:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1.1) 20 (venti)1.2) 40 (quaranta)1.3) 30 (trenta) |
|---|

giorni solari consecutivi per ciascuno stralcio, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'amministrazione committente, decorrenti dalla dall'ordine scritto della società committente, per ciascun stralcio. In relazione a particolari difficoltà che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, l'amministrazione committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità ed il buon esito dell'incarico stesso.

Art. 9. Penali

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari al 1 per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 11, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8; le penali

sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione committente.

2. Le penali di cui al comma 1 non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.
3. Il ritardo nella consegna della documentazione contabile relativa ai lavori eventualmente appaltati, comporta una penale pari alla stessa misura di cui al comma 1, rapportata all'importo da contabilizzare, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 10. Risoluzione del contratto

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 9, è facoltà dell'amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
2. La risoluzione di cui al comma 1 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 11. Determinazione dei corrispettivi

1. A seguito del verbale di gara in data _____ con il quale si è provveduto ad aggiudicare il servizio è stabilito un corrispettivo per onorari e spese come segue:

- 1.1) € _____ progettazione di fattibilità tecnica ed economica/progettazione preliminare;
 - 1.2) € _____ progettazione definitiva, VIA e variante sostanziale AIA;
 - 1.3) € _____ progettazione esecutiva;
 - 1.3b) € _____ coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
 - 1.4) € _____ direzione dei lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
 - 1.5) € _____ accatastamenti;
- Totale € _____ onorario netto imponibile.*

LAVORI PER I QUALI DEVONO ESSERE SVOLTI I SERVIZI : € 4.387.000,00

IMPORTO CONTRATTUALE RISULTANTE € _____

2. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 12. Modalità di corresponsione dei compensi

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 11, eventualmente diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

Fasi	Fasi di progettazione	decorrenza dei termini
B.1	Progettazione preliminare	approvazione del progetto preliminare: saldo dei relativi corrispettivi;

B.2	Progettazione definitiva	approvazione del progetto definitivo: saldo del relativo corrispettivo;
B.3	Progettazione esecutiva	approvazione del progetto esecutivo: fino all'80 per cento del relativo corrispettivo; dal verbale di consegna: saldo del 20 per cento;
B.81	Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. n. 81/2008	approvazione del progetto al quale è connessa la prestazione: saldo del relativo corrispettivo;
Fasi	Fasi di esecuzione	<i>decorrenza dei termini</i>
C.1	Direzione Lavori e contabilità	fino all'80 per cento del relativo corrispettivo
C.81	Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. n. 81/2008	proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori; collaudo provvisorio: saldo del 20 per cento;

2. In ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni speciali e accessorie per la parte strettamente connessa alle predette fasi, nonché, in proporzione, la quota delle spese conglobate forfetariamente.
3. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 45 giorni dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna della documentazione progettuale alla amministrazione committente, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al tecnico medesimo, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. In relazione alla complessità o alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al comma 1, proporzionalmente agli stati d'avanzamento dei lavori.
5. Il compenso per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all'articolo 5, sono corrisposti entro 60 giorni dall'ultimazione della singola prestazione ordinata.
6. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1. Il pagamento è subordinato alla presentazione della fattura.

Art. 13. Conferimenti verbali

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della amministrazione committente. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
2. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente.

Art. 14. Definizione delle controversie

1. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il Foro di Alessandria.

Art. 15. Garanzie

1. Il tecnico ha presentato le dichiarazioni n. _____ rilasciate dalla Compagnia _____ in data _____, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati efficace a far data dall'approvazione del progetto esecutivo.
2. Conformemente alla Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione 14 settembre 2016, n. 973, La polizza di cui al comma 1 copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalle polizze assicurative e deve prevedere per ciascuna polizza una garanzia per un massimale non inferiore al 10% del costo dell'opera, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
3. La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi.
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico incaricato è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza.
5. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, il tecnico ha prestato la cauzione definitiva di € _____, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione 14 settembre 2016, n. 973, in quanto applicabile, relativa alle sole prestazioni delle fasi di esecuzione di cui all'articolo 3, comma 1, come risulta da polizza fidejussoria n. _____ rilasciata dalla Compagnia _____, in data _____.

Art. 16. Assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il professionista dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13/8/1010, n. 136.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, dalla Legge 13/8/1010, n. 136, il tecnico dovrà comunicare le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i

pagamenti impegnandosi, altresì, a comunicare alla committente ogni variazione relativa entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo. Ogni transazione posta in essere e relativa al presente contratto dovrà indicare il CIG come previsto dall'art. 3, comma 5, della Legge 13/8/1010, n. 136.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13/8/1010, n. 136, il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni inerenti e derivanti dal contratto stesso, vengano eseguite senza avvalersi di Istituti bancari o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 17. Disposizioni transitorie

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante per l'amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.
3. Con la sottoscrizione del presente atto il Tecnico e l'amministrazione committente, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Novi Ligure, lì _____

L'Amministrazione committente
Ing. Andrea Firpo

Il Tecnico

.....

.....